

Repertorio numero 25333/10526
ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
CON UNICO SOCIO

(codice pratica SOC-29315)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto il giorno sedici del mese di ottobre,

16 ottobre 2018.

In Milano, nel mio studio di via Manzoni n. 14.

Avanti a me dottoressa **Giovannella Condò**, notaio residente in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano

è comparsa:

Giulia Reali, nata a Porto San Giorgio il 25 luglio 1980, domiciliata in Milano, via Vittorio Betteloni n. 2, in qualità di procuratore speciale di:

“Special Purpose Entity Management S.r.l.”, in breve **“SPE Management S.r.l.”**, società a responsabilità limitata con unico socio costituita in Italia, con sede in Milano, via Vittorio Betteloni n. 2, capitale euro 20.000,00 interamente versato, numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi e codice fiscale 09262340962, R.E.A. MI-2079321, munita dei necessari poteri conferiti con procura in data 26 novembre 2015 n. 17340/7205 di mio repertorio, registrata a Milano 4 il 26 novembre 2015 al n. 49249 serie 1T, di seguito il **“Costituente”**.

Il Costituente, della cui identità personale io notaio sono certo, conviene e stipula quanto segue.

Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata **con unico socio** denominata:

“CREDIPER CONSUMER S.r.l.”,

di seguito la **“Società”**.

Sede

La Società ha sede in **Roma**.

Ai fini dell'iscrizione al registro delle imprese, il Costituente indica che l'indirizzo della sede della Società è stabilito in **via Barberini n. 47**.

Oggetto

La Società ha per oggetto le attività indicate nel documento che si allega al presente atto sotto la lettera **“A”**, di seguito lo **“Statuto”**.

Funzionamento della Società

Le norme relative al funzionamento della Società sono contenute negli articoli da 14 a 19 dello Statuto.

Nomina dell'Organo Amministrativo

1. Il Costituente affida l'amministrazione della Società ad un **amministratore unico** che viene nominato nella persona di **Pierpaolo Guzzo**, nato a Roma il 4 marzo 1968, domiciliato per la carica presso la sede della Società, codice fiscale GZZ PPL 68C04 H501T, cittadino italiano, al quale vengono attribuiti i poteri previsti dallo Statuto.

2. L'Organo Amministrativo durerà in carica sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2019.

Capitale

Il capitale della Società è di euro **10.000,00 (diecimila)** e viene interamente sottoscritto dal socio **“Special Purpose Entity Management S.r.l.”**.

Si dà atto che l'**intero capitale** è stato versato sul conto corrente della Società aperto presso la banca **“Credito Valtellinese S.p.A.”** come risulta dalla ricevuta che si allega sotto la lettera **“B”**.

registrato a Milano 4

il 17 ottobre 2018

al n. 45914 s. 1T

con euro 356,00

iscritto alla C.C.I.A.A.

di Roma

il 18 ottobre 2018

al n. 14963171005

R.E.A. RM - 1558382

Vengono delegati, in via tra loro disgiunta, l'Organo Amministrativo e Valentina Manzoni, nata a Milano il 5 maggio 1990, a ritirare dalla banca il capitale versato.

Esercizi sociali

Gli esercizi si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2019.

Spese per la costituzione

Il Costituente indica in euro 3.000,00 l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della Società.

Iscrizione al registro delle imprese

Il presente atto verrà depositato al registro delle imprese competente dal notaio che lo ha ricevuto.

A tal fine, il Costituente autorizza l'Organo Amministrativo ad apportare al presente atto ed allo Statuto le integrazioni, soppressioni e modifiche necessarie per ottenere l'iscrizione della Società al registro delle imprese.

Statuto

Il Costituente approva lo Statuto allegato al presente atto.

Il Costituente mi dispensa dalla lettura dell'allegato "B".

Ho letto il presente atto, con lo Statuto, che viene approvato e sottoscritto, con lo Statuto e con l'allegato "B", alle ore 9.20 nove e venti.

Consta di un foglio in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte scritto da me e da persona di mia fiducia per una intera facciata e fin qui della presente.

F.to: Giulia Reali

Giovanella Condò

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1) E' costituita una Società a responsabilità limitata unipersonale con la denominazione

"CREDIPER CONSUMER S.r.l.".

Art. 2) La Società ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, mediante l'acquisto a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti che futuri, da parte della Società ovvero di altra Società costituita ai sensi della Legge n. 130/99, finanziato attraverso il ricorso all'emissione (da parte della Società, ovvero di altra società costituita ex Legge n. 130/99) di titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della Legge n. 130/1999 con modalità tali da escludere l'assunzione di qualsiasi rischio da parte della Società. In conformità alle disposizioni della predetta Legge, i crediti relativi a ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della Società e da quelli relativi alle altre operazioni, sul quale non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti stessi.

La società potrà anche realizzare operazioni con struttura rotativa (revolving), ossia che contemplino l'utilizzo degli incassi derivanti dalla gestione dei crediti acquistati prima o in coincidenza dell'emissione dei titoli per l'acquisto di ulteriori crediti. Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 130/1999 anche tali ulteriori crediti costituiranno patrimonio separato sul quale non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi nel contesto della medesima operazione.

Nei limiti consentiti dalle disposizioni della Legge n. 130/1999, la Società può compiere le operazioni accessorie da stipularsi per il buon fine delle operazioni di cartolarizzazione da essa realizzate, o comunque strumentali al conseguimento del proprio oggetto sociale, nonché operazioni di reinvestimento in altre attività finanziarie dei fondi derivanti dalla gestione dei crediti acquistati non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai summenzionati titoli.

Art. 3) La Società ha sede a Roma all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 111-ter disp. att. del Codice Civile. Essa potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località italiane ed all'estero.

Oltre a quanto previsto dall'art. 2478 del codice civile, la società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio legale dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.

L'iscrizione a libro dei soci è condizione per l'assunzione della qualità di socio.

Il domicilio legale dei Soci, il numero di utenza fax e l'indirizzo di posta elettronica per ogni rapporto con la Società, sono quelli risultanti dal Libro dei Soci.

Art. 4) La Società avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata ai sensi di legge.

TITOLO II

CAPITALE - QUOTE

Art. 5) Il capitale sociale è pari ad euro 10.000,00 (diecimila/00).

Art. 6) La Società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale. L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica. Il conferimento potrà anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal Socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società.

Art. 7) Fatta in ogni caso salva la natura esclusiva dell'oggetto sociale contenuto nel precedente articolo 2 (due), e comunque nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di raccolta del risparmio, la Società potrà acquisire dai Soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso.

Art. 8) Le quote di partecipazione sociale possono essere liberamente trasferite tra i Soci. Nel caso di Soci persone giuridiche, questi potranno liberamente trasferire le quote sociali in favore di Società controllanti, controllate da o sotto comune controllo con la Società cedente. Salvo quanto previsto al paragrafo precedente, il Socio che intenda alienare a terzi non Soci la propria quota di partecipazione al capitale sociale o frazione di quota dovrà offrirla preventivamente in prelazione agli altri Soci, inviando a tutti i Soci (presso il loro domicilio risultante dal libro Soci) lettera raccomandata A.R., da spedirsi in copia per conoscenza anche all'Organo Amministrativo. Nella comunicazione devono essere indicate l'identità del potenziale acquirente, le condizioni della sua offerta, il corrispettivo e le modalità di pagamento. Il diritto di prelazione da parte degli altri Soci può essere esercitato entro sessanta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, mediante lettera raccomandata A.R., contenente l'indicazione della quota (o frazione di essa) per la quale la prelazione è esercitata, da inviare al Socio offerente e in copia per conoscenza all'Organo Amministrativo. La prelazione sarà validamente esercitata solo per la totalità della quota offerta. Nel caso in cui la quota complessivamente richiesta dai Soci che intendono esercitare la prelazione sia superiore alla quota offerta, si farà luogo ad un'assegnazione della quota offerta in modo che si mantenga inalterato il rapporto fra le percentuali di capitale possedute da ciascuno dei Soci esercitanti la prelazione. Qualora la prelazione non sia esercitata o qualora la quota complessivamente richiesta dai Soci che intendono esercitare la prelazione sia inferiore a quella offerta, la prelazione si intenderà come non esercitata e il Socio offerente sarà libero di perfezionare il trasferimento, entro i 60 (sessanta) giorni successivi, purché al prezzo e alle condizioni comunicati agli altri Soci. Qualora non vi provveda nel suddetto termine, la quota sarà nuovamente soggetta al diritto di prelazione. Il presente articolo si applica anche al trasferimento dei diritti di sottoscrizione relativi ad eventuali aumenti di capitale. Qualunque trasferimento compiuto in contrasto con o senza il rispetto del disposto del presente articolo risulterà inefficace nei confronti della Società e degli altri Soci. Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per causa di morte.

Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori a seguito del deposito dell'atto di trasferimento nel Registro delle Imprese ai sensi di legge.

TITOLO III

DECISIONI DEI SOCI

Art. 9) I Soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione nonché sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge.

Art. 10) Le decisioni dei Soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c. ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Nondimeno esse devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c., con riferimento alle materie di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 2479 c.c., nel caso previsto dal 4° comma dell'art. 2482 bis c.c., negli altri casi previsti dalla legge ovvero quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale Sociale. Sia in caso di consultazione scritta sia in caso di consenso espresso per iscritto la comunicazione alla Società del consenso dei Soci alla decisione può avvenire anche a mezzo fax. Fatte salve le diverse maggioranze previste dal successivo articolo 24 (ventiquattro) in tema di distribuzione degli utili, le decisioni non assembleari sono prese con il voto favorevole dei Soci che rappresentano più della metà del capitale Sociale.

Art. 11) Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, il testo scritto della stessa, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento e le modalità tramite le quali esprimere l'eventuale assenso alla decisione, è predisposto da uno o più amministratori o da Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale. Esso viene sottoposto, a ciascun Socio, con comunicazione a mezzo:

- lettera raccomandata, anche a mano, telegramma, telefax, o messaggio di posta elettronica spediti ai Soci nel domicilio, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla Società ed annotato nel libro Soci. Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione dal Socio interpellato. La risposta del Socio a seguito della consultazione scritta dovrà pervenire in forma scritta alla Società entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della proposta di delibera. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. La decisione si perfeziona validamente quando tutti i Soci siano stati interpellati e almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla Società il proprio consenso alla decisione proposta.

Art. 12) Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consenso espresso per iscritto ciascun Socio presta il proprio consenso, senza che vi sia stata formale interpellanza da parte degli amministratori o dei Soci. Il relativo consenso viene manifestato da ciascun Socio mediante sottoscrizione di un documento dal quale risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione. La decisione si perfeziona validamente quando almeno la maggioranza prescritta dei Soci abbia espresso e comunicato alla Società il proprio consenso su un testo di decisione sostanzialmente identico. In ogni caso detta procedura di formazione del consenso dovrà essere ultimata entro otto giorni da quando la stessa ha avuto inizio.

Art. 13) L'Assemblea dei Soci di cui all'art. 2479-bis c.c. è convocata anche fuori della sede Sociale purché in Italia o in un altro stato dell'Unione Europea, da uno o più amministratori o da tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale, mediante telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica o lettera raccomandata spediti ai Soci almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla Società ed annotato nel libro Soci. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del

luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può, inoltre, essere fissato il giorno per la seconda convocazione; questa non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. In seconda convocazione l'assemblea delibera sulle materie che avrebbero dovuto essere trattate nella prima convocazione. Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo, consegnato con raccomandata a mano, sia sottoscritto per presa visione dal Socio destinatario almeno otto giorni prima dell'adunanza. L'Assemblea sarà valida anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni purché alla relativa deliberazione partecipi l'intero capitale Sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto (anche a mezzo fax, o messaggio di posta elettronica ed anche il giorno stesso della riunione) e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle Società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di 20 (venti) Soci. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti. Il Presidente è assistito da un Segretario designato nello stesso modo, salvo il caso in cui il verbale è redatto da un notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. L'Assemblea può esser tenuta in videoconferenza o in audioconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audiocollegati o audiovideocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 24, l'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti Soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale Sociale e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale Sociale presente o rappresentato. In caso di seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia la parte del capitale rappresentata dai Soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale presente o rappresentato. Nei

casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 c.c. l'Assemblea delibera con il voto favorevole dei Soci che rappresentano più della metà del capitale sociale. Sono in ogni caso fatte salve le diverse maggioranze previste da inderogabili disposizioni di legge per particolari materie.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

Art. 14) La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri nominati con decisione dei Soci. Gli Amministratori possono essere anche non Soci, durano in carica per il periodo stabilito dai Soci, ovvero per un periodo di tempo indeterminato, salva la facoltà di revoca in ogni tempo da parte dei Soci e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'organo di controllo, ove nominato. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Se nel corso dell'esercizio venisse a mancare, per qualsiasi ragione, l'Amministratore Unico ovvero la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, gli Amministratori rimasti in carica, in caso di nomina del Consiglio, ovvero l'organo di controllo (se nominato), l'Amministratore Unico stesso o i Soci (nei restanti casi) devono convocare senza indugio l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo.

Art. 15) Gli Amministratori della Società avranno diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli Amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché un'indennità di fine mandato.

La determinazione del compenso degli Amministratori Delegati e dei membri del Comitato Esecutivo è determinata dal Consiglio di Amministrazione, al momento della nomina, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato.

Art. 16) L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione soltanto di quanto in forza di legge sia riservato alla decisione dei Soci.

Art. 17) Il Consiglio di Amministrazione, elegge nel suo seno il Presidente e, ove ritenuto opportuno, il vice-presidente se non già nominati dai Soci. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate con metodo collegiale ovvero, fatto salvo quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2475 del codice civile, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Nel caso di decisione assunta per consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto si applicano le rispettive regole procedurali di cui ai precedenti articoli 11 e 12; per l'adozione della decisione non collegiale è richiesto il consenso della maggioranza assoluta degli Amministratori. Nel caso di decisione collegiale il Consiglio si riunisce presso la sede Sociale o in qualsiasi altro luogo, in Italia o in altro stato dell'Unione Europea, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei Consiglieri. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, telegramma, telefax, o messaggio di posta elettronica spediti a ciascun Amministratore (e Sindaco Effettivo se nominato) almeno cinque giorni prima della adunanza rispettivamente al domicilio, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla Società. L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione, e gli argomenti da

trattare. Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto ad un giorno. La riunione collegiale è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza assoluta degli Amministratori. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che potrà essere anche estraneo al Consiglio. Le decisioni sulle materie di seguito elencate devono essere assunte in forma collegiale e con il voto favorevole di almeno due terzi degli Amministratori in carica:

- 1) la conclusione, la modifica, l'integrazione, la rinnovazione e/o lo scioglimento di tutti i contratti ed accordi da concludersi dalla Società con il soggetto cedente dei crediti nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione;
- 2) la stipulazione e sottoscrizione di qualsivoglia atto, contratto accordo e documento (diverso dai contratti ed accordi di cui al precedente punto 1) da concludersi, stipularsi e sottoscrivere nel contesto della realizzazione di ciascuna operazione di cartolarizzazione;
- 3) la cessione, l'alienazione e/o il trasferimento a qualsiasi titolo di crediti acquistati dalla Società nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione e, più in generale, il compimento di atti di disposizione a qualunque titolo in relazione a tali crediti (anche singolarmente considerati), ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo, la creazione sugli stessi di garanzie anche reali, di vincoli, oneri e diritti di terzi, se non in conformità a quanto previsto nei contratti ed accordi conclusi dalla Società nel contesto di tale operazione di cartolarizzazione, e nel pieno rispetto di tali contratti ed accordi;
- 4) l'emissione di titoli e l'assunzione di finanziamenti volti a finanziare l'acquisto di crediti e l'erogazione di finanziamenti da parte della Società nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione;
- 5) la stipulazione di qualsivoglia contratto di investimento in attività finanziarie che non sia rappresentato da fondi derivanti dall'incasso o recupero dei crediti acquistati dalla Società comunque nei limiti posti dalla legge n. 130/1999;
- 6) la conclusione di qualsivoglia contratto, accordo, atto, documento necessario ed opportuno per il buon fine dell'operazione di cartolarizzazione, diverso da quelli di cui ai punti che precedono;
- 7) la nomina di un Comitato Esecutivo e/o di Amministratori Delegati e/o di Direttori Generali e l'attribuzione dei relativi poteri;
- 8) la nomina di procuratori ad negotia della Società.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 18) Il Consiglio di Amministrazione può delegare, determinando i limiti della delega, proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri e/o ad uno o più dei suoi componenti che assumeranno la qualifica di Amministratore Delegato o di Amministratori Delegati.

Art. 19) La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico. Salva diversa disposizione della

delibera di delega, la rappresentanza legale della Società spetta altresì a ciascun Amministratore Delegato nei limiti dei poteri delegatigli. L'Organo Amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti.

DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE E SOCIETARIA

Art. 20) Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, l'assemblea dei soci, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo, ove nominato, nomina il Dirigente Preposto alla redazione dei Documenti contabili e societari.

Possono assumere la carica di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari gli amministratori in carica della società.

Il compenso è stabilito dall'assemblea dei soci.

La cessazione della carica di amministratore comporta automaticamente la decadenza dalla nomina di Dirigente Preposto.

TITOLO V

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 21) Nei casi in cui non si renda obbligatoria la nomina di un Organo di Controllo o di un Revisore, i soci - qualora lo reputino opportuno - attraverso decisioni assunte nelle forme di cui all'articolo 2479 del codice civile, nomineranno un Organo di Controllo, monocratico (Sindaco Unico) o collegiale (Collegio Sindacale), che eserciterà anche la revisione legale dei conti sulla società, salvo diversa decisione dei soci in sede di nomina.

Nei casi di obbligatorietà dell'organo di controllo o del revisore, la società con decisione assunta nelle forme di cui all'articolo 2479 del codice civile, senza necessità di modificazione statutaria, potrà di volta in volta stabilire che:

- le funzioni di controllo e di revisione legale dei conti siano affidate ad un organo monocratico (Sindaco Unico/Revisore Unico) o ad un organo collegiale;
- la funzione di revisione legale dei conti possa essere affidata sia ad una persona fisica che ad una società di revisione – iscritti nell'apposito registro;
- le funzioni di controllo sulla gestione e di revisione legale dei conti siano affidate separatamente, attribuendo la funzione di controllo sulla gestione all'Organo di Controllo [monocratico (Sindaco Unico) o collegiale (Collegio Sindacale)] e la funzione della revisione legale dei conti a un revisore (persona fisica o società di revisione).

Il Collegio Sindacale, ove nominato, si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, tutti revisori contabili iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze laddove eserciti altresì la revisione legale dei conti, i quali durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili

L'assemblea procede alla nomina del Presidente del Collegio e determina la retribuzione da corrispondere al Collegio Sindacale stesso per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

All'Organo di Controllo, sia esso monocratico o collegiale, si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti Codice Civile previsti per le società per azioni

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Art. 22) Nel caso di nomina dell'organo di controllo collegiale, è ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano per videoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali nel relativo libro.

Art. 22-bis) Tutte le disposizioni del presente statuto o di legge riferite all'organo di controllo o a sindaci si intendono riferite sia al membro unico effettivo sia al collegio sindacale, in dipendenza della nomina eseguita dai soci.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 23) L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 24) Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai Soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale.

In caso di redazione del bilancio consolidato o qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società il bilancio potrà essere presentato ai soci entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

I Soci, sia in prima che in seconda convocazione, decidono sulla distribuzione degli utili risultanti dal bilancio con la maggioranza dell'85% (ottantacinque per cento) del Capitale Sociale.

TITOLO VII

RECESSO

Art. 25) Fatto salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo, il diritto di recesso spetta ai Soci nei soli casi previsti dalla legge.

Avuto riguardo alla durata prevista dal presente statuto, il diritto di recesso spetta al socio con il preavviso di almeno 180 giorni.

Il recesso dovrà essere comunicato alla Società con lettera raccomandata A.R. che deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei Soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del Socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio. La dichiarazione di recesso produce effetti dalla data in cui la comunicazione è pervenuta alla sede sociale. Le modalità di liquidazione della quota saranno quelle previste dalla legge. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se prima della scadenza del termine per il rimborso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero delibera lo scioglimento. Il Socio non ha diritto di recesso in caso di proroga del termine o di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle quote, salvo in ogni caso il recesso disposto dall'art. 2469 c.c. per i casi ivi previsti.

TITOLO VIII

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

Art. 26) Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della Società, l'Assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni a norma dell'art. 2487 del Codice Civile.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27) Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile, delle altre leggi vigenti in materia di società a responsabilità limitata o, in difetto di queste ultime e ove espressamente richiamate, in materia di società per azioni, nonché delle leggi speciali in materia di cartolarizzazione dei crediti.

F.to: Giulia Reali

Giovannella Condò

Certifico io sottoscritta, **Giovannella Condò**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale *(dotata di certificato di vigenza fino al 4 settembre 2020, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority)*, che la presente copia *(rilasciata in bollo assolto in modo virtuale - n. 6 marche da euro 16,00)*, contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale formato su supporto cartaceo.

Milano, 18 diciotto ottobre 2018 duemiladiciotto.